



# CITTA' DI CANALE

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 100 del 30/06/2021**

**Oggetto :**

**EMERGENZA COVID 19- MISURE A SOSTEGNO ECONOMIA LOCALE PER ANNO 2021**

L'anno **duemilaventuno**, addì **trenta** , del mese di **giugno** , alle ore 18:00, nel\ nella SALA DELLA ADUNANZE E/O VIDEOCONFERENZA , regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
1. <b>FACCENDA Enrico</b>	<b>Sindaco</b>		<b>X</b>
2. <b>GALLINO Giovanni</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>X</b>	
3. <b>PENNA Claudio</b>	<b>Assessore</b>		<b>X</b>
4. <b>MALAVASI Simona</b>	<b>Assessore Esterno</b>	<b>X</b>	
5. <b>DESTEFANIS Lidia</b>	<b>Assessore Esterno</b>	<b>X</b>	
<b>Totale</b>		<b>3</b>	<b>2</b>

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **D.SSA SACCO BOTTO Anna** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **GALLINO Giovanni** nella sua qualità di **VICE SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La seduta si svolge in presenza

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che

- in data 31/01/2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- per effetto dell'emergenza sanitaria sono stati emanati diversi provvedimenti, sia a carattere nazionale che regionale e locale, volti a contenerne la diffusione e gli effetti, tra cui in ultimo il DPCM 3 dicembre 2020 che hanno disposto la sospensione o la limitazione delle attività e dei servizi di ristorazione e del commercio nei mercati assoggettandone, comunque, l'esercizio al rispetto di rigorose disposizioni volte ad assicurare il distanziamento sociale e l'igienizzazione delle strutture, secondo protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, nell'osservanza dei principi contenuti nei protocolli o linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri da essi previsti;

### Rilevato che

- l'emergenza sanitaria nazionale determinata dall'epidemia da Covid-19 ha prodotto danni di eccezionale gravità alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, le quali oltre a quella di servizio esercitano una rilevante funzione di presidio del territorio e che occorre, pertanto, attivare tutte le misure possibili per consentire che la ripresa delle attività possa avvenire nel modo più semplice e veloce possibile;
- in tale ottica risulta estremamente importante prevedere che quante più attività economiche tra quelle di cui sopra, possano riprendere la propria attività, in modo tale da evitare che la necessità del mantenimento delle misure di distanziamento sociale si ripercuota sul volume di affari, minando la sostenibilità economica delle aziende e il necessario rilancio delle medesime;

### Visti

- il Protocollo regionale e le linee guida nazionali in materia di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività commerciali di vendita al dettaglio nei mercati, che impongono rigorose misure di distanziamento al fine di bloccare la curva epidemiologica, presupponendo la necessità di spazi aggiuntivi per esercitare l'attività con volumi tali da consentirne la remunerazione;
- l'art. 9-ter, commi 2 e seguenti del D.L. 137/2020 (c.c. Decreto Ristori), convertito con L. n. 176/2020, secondo cui:

*“2. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del*

*canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

*3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.*

*4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.*

*5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.*

- l'art. 30 co. 1 lett. a) del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (“Sostegni”) che ha prorogato al 30 giugno l'esonero dal pagamento del canone unico di cui ai commi 816 e seguenti della legge n. 160 del 2019, per le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio e per le occupazioni che vengono realizzate per l'esercizio dell'attività mercatale.
- la propria delibera n. 43 del 31.03.2021 (comunicata al Consiglio nella seduta del 28.04.2021) con la quale si è preso atto di tali disposizioni normative;

**Rilevato** che con la legge di conversione del D.L. 41/2021 – Legge 21.05.2021 n. 69 – è stato ulteriormente prorogato fino al 31.12.2021 l'esonero dal pagamento del canone unico di cui ai commi 816 e seguenti della legge n. 160 del 2019, per le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio e per le occupazioni che vengono realizzate per l'esercizio dell'attività mercatale, confermando altresì la procedura semplificata di autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche per le nuove richieste o ampliamento della superficie già concessa (art. 9 ter commi 4-5 D.L. 137/2020);

#### **Richiamate:**

- il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con la DCC 5 del 27.01.2021;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 27.01.2021 che ha istituito le tariffe per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per anno 2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 27.01.2021 che ha istituito le tariffe canone di concessione per occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinate ai mercati;

- le precedenti deliberazioni già adottate nel corso del 2020 in merito alle misure di sostegno per l'economia locale (di cui l'ultima la n. 124 del 26.08.2020) a seguito dell'emergenza sanitaria in corso e la DGC 54 del 13.05.2020 con cui si sono definite le linee di indirizzo per la definizione degli spazi per pubblici esercizi e/o esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e/o attività assimilate sul territorio comunale;
- la propria delibera n. 30 del 17.03.2021 in merito all'esenzione degli spuntisti fino al 31.03.2021;
- la propria delibera n. 43 del 31.03.2021 (comunicata al Consiglio nella seduta del 28.04.2021) sopracitata;

**Ritenuto** pertanto necessario dare un puntuale indirizzo operativo agli uffici dell'Ente, affinché possano fornire risposte adeguate agli interessati per garantire il perseguimento degli obiettivi contenuti nella proposta;

**Visti:**

- il Decreto Legge n. 137/2020 convertito con L. n. 176/2020;
- la legge 21/05/2021 n. 69

**Ritenuto** di demandare a successivo atto da adottare la quantificazione puntuale della minore entrata sul Bilancio 2021-2023 – competenza 2021 per il canone patrimoniale o autorizzazione all'occupazione suolo pubblico, a seguito di una normativa statale in continua evoluzione e di una conseguente difficoltà dell'ufficio tributi di aggiornare tempestivamente le proiezioni relative;

**Acquisiti** il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario ai sensi art. 49 e 147 bis Tuel 267/2000

All'unanimità dei voti favorevoli, espressi in forma palese

**DELIBERA**

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo;
2. di prendere atto e recepire la disposizione dell'art. 9-ter, L. n. 176/2020 come modificate dall'art. 30 del D.L. 22 marzo 2021, n.41 e dalla Legge di conversione 21/05/2021 n. 69, che ha spostato al 31 dicembre 2021 l'esonero per il versamento del canone patrimoniale delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico e dei titolari di concessioni di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (compresi gli spuntisti alla luce della precedente DGC 30/2021 e DGC 463/2021)
3. di confermare la modalità semplificata per l'istanza di rilascio/rinnovo/ampliamento della concessione temporanea gratuita, che prevede l'invio della domanda tramite modulo appositamente predisposto come indicato nella precedente propria delibera n.43/2021
4. di demandare a successivo atto da adottare la quantificazione puntuale della minore entrata sul Bilancio 2021-2023 – competenza 2021 per il canone patrimoniale o autorizzazione all'occupazione suolo pubblico, a seguito di una normativa statale in continua evoluzione e di una conseguente difficoltà dell'ufficio tributi di aggiornare tempestivamente le proiezioni relative
5. di stabilire che gli operatori economici esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche dovranno rispettare tutte le

prescrizioni pro tempore vigenti previste nei Protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle attività di che trattasi e nel rispetto delle vigenti disposizioni;

6. di dichiarare, con separata votazione unanime e favorevole, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c.4, d.lgs. n. 267/2000, onde consentire l'immediata operatività delle misure summenzionate.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
( GALLINO Giovanni ) \*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( D.SSA SACCO BOTTO Anna ) \*

\* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.